

LO STILE FORENSE

La mattina del 4 settembre 1952 mio Padre era sul letto di morte.

Aveva appena 58 anni, era stato colpito da un male incurabile. Aveva partecipato ai due conflitti mondiali: quello del 1915-18, conseguendo promozioni e decorazioni al valore; quello del 1940-43, con seguito di prigionia.

Tra le due guerre aveva esercitato, con successo, la professione forense nella città di Ancona ed aveva svolto anche funzioni pubbliche ricoprendo la carica di Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Suo padre, mio nonno, aveva terminato la carriera nell'Amministrazione della giustizia con il grado di Segretario Capo della Procura Generale della Corte d'Appello.

Il male che aveva colpito mio Padre era conseguente alla prigionia ed alla perdita dei suoi ideali di Patria.

Alle ore 7 di quella mattina del 1952 mi chiamò a sé e, con un filo di voce residua, mi sussurrò: ***“ti prego di non abbandonare mai la professione”***.

Poco dopo, spirò.

Avvenimenti di questo genere non si possono dimenticare e rimangono qui, al centro del cuore, più che della mente. L'invito a non lasciare la professione, mi ritorna nei momenti difficili, quando tutto sembra infrangersi, quando la delusione, la sconfitta, l'ingiustizia gettano sconforto e dolore.

Vogliate perdonare questo sfogo personale che, però, costituisce la ragione della mia permanenza, tuttora attiva, nella professione forense ed il fondamento dei miei costanti tentativi di rimanere fedele agli insegnamenti ed agli stimoli morali ricevuti, non solo da mio Padre, ma anche da mio nonno materno, anch'egli avvocato in Ancona, pur essendo abruzzese di nascita; a sua volta discendente da un giurista beneventano, già

Primo Pretore di Giulianova nel 1860 al compimento dell'unità d'Italia.

Queste ascendenze hanno imposto, al mio operare nella professione, comportamenti collaudati dalla esperienza e che delineano una tradizione interpretata con impegno e con serietà.

A tal riguardo mi appello ad una testimonianza di eccezionale valore.

Il Maestro Alfredo De Marsico, venuto a Pescara per una cerimonia simile a questa, in cui si consegnavano attestati di elogio ai giovani che avevano brillantemente superato le prove d'esame da procuratore legale, ebbe a dirmi pubblicamente:

*“Voi mi ricordate la figura incancellabile al mio affetto del grande combattente leale Padre vostro, che nel pensiero era, per chiarezza uno specchio, nella parola un flutto di lava incandescente, nella coscienza sempre sincerità ad ogni costo, sono stato, dicevo, profondamente toccato nel vostro discorso da quella affermazione così piena di saggezza: **chi desidera formarsi un patrimonio si volga ad altre attività, lasci l'avvocatura. Alla nostra professione dobbiamo chiedere una vita decorosa, non la ricchezza, né il fasto**”*.

Signori! Dal 1952 ad oggi, tutto è cambiato.

La Nazione è divenuta Paese. Il diritto è in crisi. Le procedure giudiziarie sono mutate.

Nel nuovo processo penale sfugge la figura del difensore e di come egli possa, nello smembramento della lunga procedura per la formazione della prova, muovere a commozione, a simpatia o ad orrore l'animo del giudice.

Trovo difficoltà anche nella quotidiana trasformazione del procedimento civile, ove tanti sono i riti diversi, ove sembra si debba procedere per numeri (art. 183, 184, ecc.) ed ove i termini processuali: per il

difensore da *"perentori"* sono divenuti *"penitenziali"*; mentre per il giudice da *"ordinatori"* sono divenuti *"facoltativi"*.

Ed allora, come deve comportarsi l'avvocato?

Sono ancora valide le **norme** della legge forense e le **regole** del codice deontologico?

L'art. 17 del **Regio Decreto Legge** n. 1578 del 1933 recita:

*"gli avvocati debbono adempiere al loro **ministero** con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della **funzione** che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia"*.

La legge dice proprio "ministero" e ministero, sta per incombenza, missione, in contrapposizione a **"pubblico ministero"**, ciò per sottolineare l'identità della posizione processuale della **difesa** rispetto a quella dell'**accusa**.

Funzione, invece, indica lo svolgimento di un incarico **"essenziale"** al compimento dell'amministrazione della giustizia, poiché senza la presenza del difensore il processo non può essere celebrato.

Ma le indicazioni contenute nella legge sono generiche e lasciano indeterminati i singoli comportamenti dell'avvocato, per cui si è resa necessaria una più puntuale determinazione, con descrizione dei fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione. Ed il C.N.F., sospinto dalla necessità di mettere ordine nelle modalità applicative dell'esercizio legale, ha elaborato un **Codice Deontologico** contenente una serie di **regole** etico-sociali, desunte dalla giurisprudenza disciplinare, che chiariscono ed integrano le **norme** della legge professionale.

In forza di queste regole l'avvocato deve esercitare le sue attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, poiché solo così potrà adempiere alla sua delicata funzione.

Lo si rileva, innanzi tutto, dal **Preambolo** del Codice Deontologico Forense che, così, sintetizza le attribuzioni dell'avvocato:

- **tutela** i diritti e gli interessi della persona a mezzo della conoscenza delle leggi (è il primo degli obblighi);

- **svolge** vigilanza sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani (l'avvocatura è l'unica categoria professionale a cui è consentito l'arduo compito di vigilare sulla costituzionalità delle leggi);

e ancora:

- **assicura** garanzia per la libertà, la sicurezza e l'invulnerabilità della difesa (sono obiettivi che l'avvocato deve perseguire);

infine:

- **garantisce** la regolarità del contraddittorio processuale (elemento essenziale alla dialettica giudiziale).

La delicatezza della funzione legale si manifesta allorché l'avvocato, nel quotidiano esercizio del suo lavoro, riceve il cliente, ne raccoglie le confidenze, penetra nell'intimo del suo animo, si pone al suo fianco, lo assiste e lo difende.

L'imputato che si protesta innocente è in angoscia per il processo che deve affrontare. Egli è un uomo solo, dice Ettore Randazzo.

La moglie finge di credergli, i figli si vergognano, i parenti prendono le distanze, la società lo evita, il Pubblico Ministero lo accusa.

Solo l'avvocato gli è accanto, ne condivide la sventura e gli tiene accesa la speranza.

Per assolvere a questo compito sono sufficienti le norme di legge e le regole deontologiche?

No, cari giovani Colleghi, non sono sufficienti!

Per divenire un avvocato – rispettato - occorre che il suo modo di essere e di operare sia riconosciuto.

Occorre che egli sia **“bravo”**, che abbia un insieme di agire per il quale riscuota considerazione da parte dei giudici, dei funzionari, dei colleghi e dei clienti, in uno: occorre che egli abbia uno **“stile”**, con comportamenti fortemente positivi e coerenti, che distingua la sua figura da quella dei tanti ciarlatani che gli girano attorno.

Il termine **“stile”**, nato per esprimere l’eleganza letteraria, si estende anche alle qualità proprie dell’uomo e comprende quell’insieme di tratti formali che differenzia una persona dall’altra. *“Le style c’est l’home”*, dicono i Francesi, e ciascuno, interrogando se stesso, può riconoscersi e giudicarsi.

L’avvocato deve avere una personalità socievole, aperta alla vita, pronta ad afferrare le situazioni di ingiustizia e la capacità e la forza di combattere per il trionfo della verità.

Forse, c’è della retorica in queste frasi, ma la professione richiede anche il ricorso all’uso della retorica, intesa come *“l’arte del parlare e dello scrivere in modo persuasivo”*, poiché **la capacità di persuadere** è la fondamentale arma legale dell’avvocato.

Il Presidente Guido Alpa, dice che *“l’avvocato deve saper esporre un ragionamento giuridico volto alla **persuasione del giudicante**, un ragionamento dotato di **coerenza** e di **pertinenza**;*

- di **coerenza** perché deve essere esposto con metodo razionale per poter condurre ad una conclusione;

- di **pertinenza**, perché il ragionamento giuridico non può essere condotto con fantasia, ma vincolato alla interpretazione della norma di legge”.

Mi domando: fino a che punto ciascuno di noi può influire – con la sua volontà – nella conquista di questi requisiti, direi, di questi pregi?

E’ evidente che l’uomo deve tendere alla virtù.

Come il Vangelo è la guida di ogni cristiano, così il rispetto della legge, della deontologia e del costume di vita è la guida del professionista.

Questa nobiltà interiore si conquista, nel corso degli anni, con un rigoroso esercizio dell’attività, con uno scrupoloso adempimento dei quotidiani impegni di lavoro, con un giusto equilibrio dei moti dell’animo.

Non è una conquista facile, errori se ne possono commettere, l’importante è non ripeterli.

In definitiva tanto maggiore è la posizione socio-culturale del soggetto, tanto maggiore è la sua responsabilità rispetto agli obblighi della professione.

Ma - oggi - è in crisi il concetto stesso di legalità.

La legalità è la condizione di ciò che è conforme alla legge e richiede una limitazione e un freno alla indisciplina, al disordine, all’anarchia, ma richiede anche un comportamento rispettoso delle regole di convivenza, richiede la c.d. **“educazione dei modi”**.

Il rispetto della legge sembra assente: nella coscienza del cittadino, nei contatti interpersonali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nella vita quotidiana, per cui mi domando:

- se le regole deontologiche vengono puntualmente rispettate,

- se il modello ideale di avvocato di cui ho parlato ed il suo stile forense siano ancora attuali,

- se il tirocinio dei giovani professionisti si svolge secondo una tradizione conservata negli archivi polverosi degli studi legali.

La risposta è NO!

Il modello del nuovo avvocato è **diverso**, perché diversa è la società nella quale egli opera. Questo è un dato di fatto di cui non si può non tener conto e che fa la differenza.

Si fanno sempre più strada gli **studi legali associati**, nei quali ciascun professionista acquista una **specializzazione** che consente una assistenza legale più pronta e sicura, ma nei quali si stempera nell'indeterminato il rapporto fiduciario che lega il cliente al difensore.

E' ormai incombente e sovrastante la presenza di **grandi studi legali a carattere internazionale** che gestiscono arbitrati miliardari, ma che, purtroppo, operano con scarso rispetto di alcune regole deontologiche e che fanno un discutibile uso del patto di quote lite.

Queste nuove realtà non sono ancora penetrate nella provincia italiana, ove operano **avvocati fai da te**, artigiani legati ad un costume forense ancora di tutto rispetto.

Le norme comunitarie però hanno già ripartito gli abitanti dell'Unione Europea in due sole categorie: i **consumatori** ed i **produttori** di beni e di servizi e, tra questi, i professionisti.

Per questi ultimi - pertanto anche per gli avvocati - le nuove norme prescrivono l'osservanza dei criteri dettati dalle regole del mercato.

Questo è il messaggio che vi manda questo vostro anziano collega.

Guido Alberto Scoponi